



Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357 di emanazione del regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati sensibili" e successive modificazioni;

VISTO il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2005, avente ad oggetto il trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione;

VISTO il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 21 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2006, avente ad oggetto l'Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici (autorizzazione n. 7/2005);

VISTO il parere favorevole reso in data 20 dicembre 2006 dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sul regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposto dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

VISTA la delibera presidenziale n. 5 del 22 dicembre 2006 adottata dal Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo avente ad oggetto il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;





Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la delibera n. 72 del 10 gennaio 2007 adottata dal Consiglio di amministrazione dell' Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo avente ad oggetto la ratifica della delibera presidenziale n. 5 del 22 dicembre 2006 relativa all'adozione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

DECRETA

Art. 1

Il regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dall' Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, adottato con delibera presidenziale n. 5 del 22 dicembre 2006, contenuto nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, è approvato.

Roma, **28 MAR. 2008**

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**





ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 - Tel. n. 06854461 - Codice Fiscale n. 02796270581

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SEDUTA DEL 10 GENNAIO 2007 DELIBERA N. 72

Oggetto: Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
Ratifica delibera presidenziale n. 5 del 22 dicembre 2006

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'articolo 5, comma 2, lett. d) del D.P.R. 24 novembre 2003, n. 357, recante il "Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Enpals in attuazione dell'art. 43, comma 1, lett. c), della L. 27 dicembre 2002, n. 289;
- visto il D.P.R. 29 maggio 2003 relativo alla nomina del Presidente dell'Enpals;
- visto il D.P.C.M. 4 giugno 2004 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Enpals;
- visto il "Regolamento del funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Enpals" approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 6 ottobre 2004;
- visto, in particolare l'art. 2, alinea 5, di tale Regolamento, dove si stabilisce che se non sussiste la possibilità di riunire il Consiglio di Amministrazione in tempo utile ad evitare un pregiudizio per l'Ente, il Presidente possa, in caso di urgenza, adottare "provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione", con l'obbligo di presentarli per la ratifica "nella prima seduta utile";
- tenuto conto della necessità di adottare il "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari" dell'Ente e dell'impossibilità di provvedervi nei termini di scadenza da parte del Consiglio di Amministrazione;
- vista la delibera presidenziale n. 5 del 22 dicembre 2006 con la quale la Presidente dell'Ente, in forza del suddetto regolamento ha provveduto ad adottare il "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari" dell'Ente;
- preso atto, pertanto, della necessità di provvedere alla ratifica del suddetto provvedimento presidenziale;
- considerato che in tale delibera, a causa di un mero errore materiale, è stata indicata nel 21 dicembre 2006 la data di acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, parere che è stato invece acquisito in data 20 dicembre 2006 come successivamente ribadito nella nota trasmessa all'Ente il 3 gennaio 2007, prot. 88/51007;
- preso atto, pertanto, anche della necessità di rettificare la data del parere indicata nella suddetta delibera presidenziale in 21 dicembre 2006 in luogo del 20 dicembre 2006;
- acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;
- all'unanimità;

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

DELIBERA

di ratificare la delibera presidenziale n. 5 del 22 dicembre 2006 relativa all'adozione del "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari" dell'Ente ritenendo modificata la data di acquisizione del parere del Garante nel modo indicato in premessa.


La delibera presidenziale n. 5 del 22 dicembre 2006 costituisce parte integrante della presente delibera.

La presente delibera sarà trasmessa per la prescritta approvazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La presente delibera dovrà essere pubblicata ai sensi dell'art. 34 della L. 20 marzo 1975, n. 70.

IL PRESIDENTE

Amalia Ghisani





Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 - Tel. n. 06854461 - Codice Fiscale n. 02796270581

DELIBERA PRESIDENZIALE N. 5 DEL 22 DICEMBRE 2006

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Il Presidente dell'Enpals.

- visto il D.P.R. 29 maggio 2003 relativo alla nomina del Presidente dell'Enpals;
- visto il D.P.C.M. 4 giugno 2004 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Enpals;
- visto il D.P.R. 24 novembre 2003, n. 357, recante il "Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Enpals" in attuazione dell'art. 43, comma 1, lett. C), della L. 27 dicembre 2002, n. 289;
- visto il "Regolamento del funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Enpals" approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 6 ottobre 2004;
- visto, in particolare l'art. 2, alinea 5, di tale Regolamento, dove si stabilisce che se non sussiste la possibilità di riunire il Consiglio di Amministrazione in tempo utile ad evitare un pregiudizio per l'Ente, il Presidente possa, in caso di urgenza, adottare "provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione", con l'obbligo di presentarli per la ratifica "nella prima seduta utile";
- visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed, in particolare, gli articoli 20, commi 2 e 3, 21, comma 2, e 181, comma 1, lettera a) e successive modificazioni, che fissano i principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari ed il termine per l'identificazione - con atto di natura regolamentare - dei tipi di dati trattati e delle operazioni effettuate;
- visto il provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005);
- vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana - serie generale n. 2 del 3 gennaio 2006;
- considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, in particolare, pressoché interamente mediante i siti web o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità degli interessati, le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, nonché la comunicazione e la diffusione;



- ritenuto necessario indicare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle effettuate da questa Amministrazione ed in particolare le operazioni di comunicazione, nonché di trasferimento di dati sulla salute all'estero ai sensi dell'articolo 43 del "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- ritenuto altresì di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questa Amministrazione deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
- ritenuto di aver verificato, per i trattamenti di cui sopra il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", con particolare riguardo alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché dell'esistenza di fonti normative idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni;
- acquisito in data 21 dicembre 2006 il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- su proposta del Direttore Generale;

DELIBERA

di adottare il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Ente nel testo allegato che costituisce parte integrante della presente delibera.

La presente delibera, che sarà portata alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile, sarà trasmessa per la prescritta approvazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La presente delibera sostituisce integralmente quella adottata in data 8 febbraio 2006, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 49.

La presente delibera dovrà essere pubblicata ai sensi dell'art. 34 della L. 20 marzo 1975 n. 70.

IL PRESIDENTE
Amalia Ghisani

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

ENPALS



C) Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite

D) Tipi di dati trattati

E) Operazioni eseguite, distinguendo fra il trattamento "ordinario" dei dati (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione) e particolari forme di trattamento (comunicazioni)

F) Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo.



**ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO**

Allegato n. 1

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro costituito a vario titolo presso l'Ente.

In particolare il trattamento concerne la costituzione e la gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente o autonomo retribuito a tempo pieno, a tempo parziale o temporaneo, nonché la concessione di benefici economici ed abilitazioni connesse con la gestione del rapporto di lavoro.

FONTI NORMATIVE

D.P.R. n. 3/1957; D.P.R. n. 1124/1965; L. n. 300/1970; L. n. 336/70 ex combattenti; D.P.R. n. 600/1973; D.P.R. n. 1092/1973; D.P.R. n. 348/1978; D.P.R. n. 509/1979; L. n. 222/1984; L. n. 104/1992; D.lgs 29/93; L. n. 335/1995; L. n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni; D.lgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni; L. n. 53/2000; D.Lgs 151/2001; D.P.R. n. 461 del 29/10/2001; Legge 30/03/2001 n. 152; CCNL di Comparto. Le fonti sopra richiamate si intendono comprensive delle successive modificazioni.

**FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL
TRATTAMENTO**

Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo anche non retribuito od onorario, a tempo parziale o temporaneo. (Art. 112 del D.Lgs. 196/2003); benefici economici ed abilitazioni connesse alla gestione del rapporto di lavoro (Art. 68' del D.Lgs.196/2003).

TIPI DI DATI TRATTATI

- Dati rilevanti l'origine etnica;
- Dati rivelanti convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere;
- Dati rivelanti convinzioni politiche, sindacali;
- Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiari);
- Dati rivelanti la vita sessuale, limitatamente al caso di rettificazione di attribuzione di sesso;
- Dati di carattere giudiziario.

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento "ordinario" dei dati ^(*) ed in particolare

- **Raccolta:**
 - a) presso gli interessati
 - b) presso terzi
- **Elaborazione:**
 - in forma cartacea e con modalità informatizzate

^(*)Per trattamento ordinario di dati si intendono tutti quelli indicati nell'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 196/2003 (registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, l'estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione di dati), fatta eccezione per i trattamenti "particolari" costituiti dalle operazioni di raffronto, interconnessione, comunicazione, diffusione e trasferimenti di dati all'estero.



Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte dell'Ente nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Articolo 2

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, gli allegati che formano parte integrante del presente Regolamento, contraddistinti dai numeri da 1 a 7 identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate agli artt. 65, 67, 68, 71 e 112 del decreto legislativo n. 196/2003.
2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
3. Le operazioni di comunicazione e trasferimento di dati sulle salute all'estero individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali (artt. 11 e 22, comma 5, del decreto legislativo n. 196/2003).
5. A tale fine ed in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico di cui al comma 1 sono state identificate sette macro categorie recanti le seguenti denominazioni dei trattamenti:
 1. Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro costituito a vario titolo presso l'Ente.
 2. Gestione rapporto componenti Organi dell'Ente.
 3. Trattamenti previdenziali.
 4. Gestione delle trattenute sindacali e associative degli iscritti/pensionati.
 5. Gestione del contenzioso in sede amministrativa, giudiziale e stragiudiziale.
 6. Attività di vigilanza.
 7. Dismissione e gestione del patrimonio immobiliare.

Per ciascuna di queste categorie di trattamento è stato redatto un allegato che specifica:

A) Denominazione del trattamento

B) Principali fonti normative



Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie

Comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

- a) *Amministrazioni di provenienza dei lavoratori assunti per mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 165/2001;*
- b) *Direzioni provinciali del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, centri per l'impiego e altri organi competenti, per l'assunzione di disabili o di personale appartenente a categorie protette (L. n. 68/1999);*
- c) *Amministrazioni di destinazione o presso cui i lavoratori abbiano prestato servizio in precedenza per la gestione delle assenze del personale in comando o distacco;*
- d) *ASL e strutture sanitarie competenti per le visite fiscali e per gli accertamenti sanitari relativi allo stato di salute del dipendente assente per malattia;*
- e) *Commissione medica di verifica presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'accertamento di patologie dipendenti o non da causa di servizio anche per eventuale inabilità all'impiego;*
- f) *Comitato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la verifica delle cause di servizio, ai fini della concessione dell'equo indennizzo o pensione privilegiata;*
- g) *Strutture sanitarie convenzionate ed altri preposti alla vigilanza dell'igiene e della sicurezza sul lavoro ai fini della sorveglianza sanitaria di cui al D.lgs n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni;*
- h) *Enti assistenziali, previdenziali assicurativi ed autorità locali di pubblica sicurezza per motivi assistenziali e previdenziali, nonché per la rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro;*
- i) *Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in relazione alla gestione ed alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali (art. 53 del D.lgs n. 165/2001, CCNQ in data 7 agosto 1998);*
- j) *Aran, per la verifica della rappresentatività sindacale con indicazione numerica del personale amministrativo iscritto alle organizzazioni sindacali, per ogni sede istituzionale;*



k) *Organizzazioni sindacali, per la gestione delle trattenute sullo stipendio del personale che ha rilasciato delega e dei permessi e per l'esercizio delle libertà sindacali;*

l) *Agenzia delle Entrate, per la presentazione della dichiarazione dei redditi del contribuente.*

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento concerne i dati relativi alla gestione del rapporto di lavoro, inteso come definizione e gestione dello stato giuridico ed economico del personale, nonché di ogni altro rapporto di lavoro di qualunque tipo anche non retribuito od onorario, a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (ad es. volontario del servizio civile).

I dati relativi allo stato di salute sono oggetto di trattamento per quanto riguarda la rilevazione delle presenze e dell'orario di servizio, nonché quali documenti giustificativi delle assenze e dell'attribuzione del corrispondente trattamento economico.

Inoltre i dati relativi allo stato di salute sono trattati per tutti i procedimenti finalizzati alla trattazione delle assenze per malattia e infortunio, alla verifica della idoneità fisica all'impiego e quindi all'accertamento di eventuali inidoneità (totali o parziali) dipendenti o meno da causa di servizio e liquidazione equo indennizzo, per l'attribuzione di benefici economici o permessi, per il rimborso di spese per cure mediche su richiesta del dipendente e per l'attribuzione del relativo trattamento pensionistico, per l'erogazione di benefici assistenziali, nonché a seguito degli adempimenti connessi all'igiene ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

I dati inerenti allo stato di salute possono essere anche riferiti ai familiari dell'interessato, limitatamente ai casi in cui esse costituiscono presupposto per la concessione di permessi o altri benefici di legge.

Il trattamento di dati idonei a rivelare le convinzioni religiose può essere indispensabile per svolgere le attività relative alla concessione di permessi per le festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose. I dati concernenti convinzioni filosofiche e di altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettori di coscienza (dati di archivio).

I dati rilevanti l'origine etnica possono venire in evidenza per l'applicazione della normativa che riconosce particolari benefici agli internati in campo di sterminio (ex combattenti o assimilati) e loro superstiti.

I dati giudiziari vengono trattati nei casi in cui, a seguito di comunicazioni giudiziarie, occorre esaminare se disporre la sospensione dal servizio e instaurare un procedimento disciplinare; inoltre sono trattati nel caso di procedimenti disciplinari.

Il trattamento di dati idonei a rivelare l'appartenenza o adesione ad organizzazioni politiche o sindacali è effettuato per la gestione delle prerogative (permessi, trattenute, aspettative e distacchi) previste dalla legge.



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Allegato n. 2
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
Gestione rapporto componenti Organi dell'Ente.
FONTE NORMATIVA
D.P.R. 29/05/2003; D.P.R. n 357 del 24/11/2003; D.P.C.M. 04/06/2004 ; D.P.C.M. 29/07/2004.
FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi: accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi (Art.65 del D.Lgs.196/2003)
TIPI DI DATI TRATTATI
<ul style="list-style-type: none"> - Dati rilevanti lo stato di salute (limitatamente ai fini dell'accertamento dei casi di impedimento o decadenza dei componenti degli Organi dell'Ente); - Dati giudiziari (in relazione all'accertamento delle cause di decadenza).
OPERAZIONI ESEGUITE
Trattamento "ordinario" dei dati ^(*) ed in particolare <ul style="list-style-type: none"> - Raccolta: presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO
Il trattamento riguarda i dati sulla salute e giudiziari indispensabili ai fini dell'accertamento di casi di impedimento o decadenza di componenti degli Organi dell'Ente.

(*)Per trattamento ordinario di dati si intendono tutti quelli indicati nell'art. 4, comma 1, lettera a del decreto legislativo n. 196/2003 (registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, l'estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione di dati), fatta eccezione per i trattamenti "particolari" costituiti dalle operazioni di raffronto, interconnessione, comunicazione, diffusione e trasferimenti di dati all'estero.



**ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO**

Allegato n.3

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Trattamenti previdenziali

FONTI NORMATIVE

D.Lgs CPS 708/1947 - - D. Lgs. 137/1948 - D.Lgs. 137/1952 - L. 218/1952 - L. 96/1955 - L. 1338/1962 - L. 903/1965 - L. 153/1969 - L. 336/1970 - L. 140/1985 - DPR 1420/1971 - D.P.R. 1432/1971 - L. 366/1973 - L. 903/1977 - L. 91/1981 - D.Lgs. 503/1992 - L. 47/1983 - L. 638/1983 - L. 222/1984 - L. 257/1992 - L. 724/1994 - L.335/1995 - D.Lgs 564/1996 - D. Lgs. 166/1997 - D. Lgs. 182/1997 - L. 449/1997 - L. 53/2000 - L. 323/2000 - L. 388/2000 - L.448/2001 - D.Lgs. 151/2001 - Regolamenti CEE 3/1958 - 4/1958 - 1408/1971 - 574/1972 - 2204/2002 e 859/2003 e successive integrazioni ed estensioni; Intesa di sicurezza sociale tra Italia ed altri Stati: Intesa di sicurezza sociale tra l'Italia e il Quebec del 23 gennaio 1979; scambi di note Italia - Jersey e Isole del Canale del 19 maggio 1958 e del 17 giugno 1967 relative all'estensione della Convenzione italo- britannica del 28.11.1951 alle isole di Guernsey, di Alderney, Herm e Jethou; scambio di note Italia - Messico sulla trasferibilità delle prestazioni pensionistiche pubblicato in G. U. n. 184 del 18/04/1977 e Accordo entrato in vigore il 1 giugno 1977; Accordo Italia - Corea pubblicato in G. U. n. 215 del 15 /09/05 e Intesa amministrativa del 26 gennaio 2006.

**FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL
TRATTAMENTO**

Applicazione anche da parte di Enti previdenziali ed assistenziali della normativa in materia di previdenza ed assistenza (Articolo 112, comma 2, lettera f) del D.Lgs.196/2003); benefici economici ed abilitazioni (Articolo 68, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs.196/2003).

TIPI DI DATI TRATTATI

- Dati rilevanti l'origine etnica;
- Dati rilevanti lo stato di salute;
- Dati rilevanti la vita sessuale, limitatamente al caso di rettificazione di attribuzione di sesso.

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento ordinario dei dati (*) ed in particolare

- Raccolta:
 - a) presso gli interessati
 - b) presso terzi
- Elaborazione:
 - in forma cartacea e con modalità informatizzate.

(*)Per trattamento ordinario di dati si intendono tutti quelli indicati nell'art. 4, comma 1, lettera a del decreto legislativo n. 196/2003 (registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, l'estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione di



Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie

- **Comunicazioni** ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

- a) al Casellario Centrale delle pensioni istituito presso l'INPS (DPR 1388/1971 ed articolo 8 della L. 314/1997);
- b) alle sedi INPS competenti per territorio in caso di accertata competenza dell'INPS alla trattazione della domanda di pensione, articolo 16, L.1420/1971;
- c) all'INPS, in seguito al passaggio delle competenze assistenziali al SSN ai sensi della L.833/1978, per l'attivazione delle visite mediche di accertamento dello stato invalidante e delle visite mediche in contraddittorio a seguito di ricorso dell'assicurato;
- d) ad altri Enti o Casse di previdenza obbligatoria per particolari categorie professionali e ad altri Enti che gestiscono forme di previdenza sociale obbligatoria alternativi all'Enpals (es.Inpdap) per la gestione delle domande di ricongiunzione;
- e) ai Patronati, in caso di delega da parte dell'assicurato (L. 152/2001) e unicamente in relazione ai dati indispensabili alla esecuzione del mandato conferito dall'interessato (articolo 116 del Codice di protezione dei dati personali);
- f) alle istituzioni competenti dei Paesi comunitari limitatamente ai dati indispensabili a consentire l'erogazione delle prestazioni previste (Art.42 del D.Lgs.196/2003 e Regolamenti CEE 3/1958 - 4/1958 - 1408/1971 - 574/1972 - 2204/2002 e 859/2003);
- g) alle pubbliche amministrazioni richiedenti per la verifica delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000;

- **Trasferimento** dei dati sulla salute all'estero ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

- a) alle istituzioni competenti dei Paesi extracomunitari ove previsto dalle convenzioni in vigore limitatamente ai dati indispensabili per consentire l'erogazione delle prestazioni previdenziali (Art.43 del D.Lgs.196/2003).

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E GESTIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento concerne tutti i dati indispensabili per l'istruttoria e l'accertamento del diritto alle citate prestazioni previdenziali ed alla loro gestione. I dati relativi all'origine etnica sono oggetto di trattamento per il riconoscimento dei benefici di legge in favore dei perseguitati politici e razziali, profughi ed ex combattenti. I dati riguardanti lo stato di salute sono oggetto di trattamento per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali di invalidità, della maggiorazione contributiva in favore dei lavoratori esposti alle polveri e fibre d'amianto, dei sordomuti e degli invalidi civili con un'invalidità non inferiore al 74%, per la una riduzione dell'età pensionabile in presenza di una

dati), fatta eccezione per i trattamenti "particolari" costituiti dalle operazioni di raffronto, interconnessione, comunicazione, diffusione e trasferimenti di dati all'estero.



invalidità dell'80%, per l'accredito di contribuzione figurativa per i periodi di malattia, gravidanza e puerperio, per il riscatto dell'assenza facoltativa per gravidanza e puerperio al di fuori del rapporto di lavoro e per assistenza a familiari disabili, per il riconoscimento della pensione di reversibilità ai figli inabili e per il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare ai figli inabili, assegno che l'Ente eroga per conto dell'INPS. I dati riguardanti lo stato di salute sono altresì rilevanti ai fini del riconoscimento delle cure termali nell'ambito della prevenzione di malattie invalidanti. I dati sulla vita sessuale sono trattati esclusivamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso per il computo dell'età pensionabile.



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Allegato n.4
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
<u>Gestione delle trattenute sindacali e associative degli iscritti/pensionati.</u>
FONTE NORMATIVA
D.Lgs.C.P.S. 804/1947 – L. 334/1968 – L. 485/1972 – L. 311/1973 _ L. 852/1973 – L. 223/1991 – D. Lgs. 112/1998 – D.Lgs. 286/1998 – L. 152/2001 - L. 300/1970.
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Applicazione anche da parte di Enti previdenziali ed assistenziali della normativa in materia di previdenza ed assistenza (Articolo 112, comma 2, lettera f) del D.Lgs.196/2003).
TIPI DI DATI TRATTATI
- Dati rilevanti le convinzioni sindacali.
OPERAZIONI ESEGUITE
<u>Trattamento ordinario dei dati^(*) ed in particolare</u>
- Raccolta: a) presso gli interessati b) presso terzi - Elaborazione: in forma cartacea e con modalità informatizzate
Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie
- Comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: - a) agli istituti di patronato e di assistenza sociale ai fini della gestione delle trattenute sindacali e delle quote associative relativamente ai soggetti che hanno rilasciato delega.
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E GESTIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO
Il trattamento concerne i dati sulle convinzioni sindacali indispensabili per effettuare la trattenuta sull'importo di pensione dei contributi sindacali e delle quote associative, su delega dei pensionati,

^(*)Per trattamento ordinario di dati si intendono tutti quelli indicati nell'art. 4, comma 1, lettera a del decreto legislativo n. 196/2003 (registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, l'estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione di dati), fatta eccezione per i trattamenti "particolari" costituiti dalle operazioni di raffronto, interconnessione, comunicazione, diffusione e trasferimenti di dati all'estero.



c l'erogazione di detti contributi in favore di enti di patronato, associazioni di categoria ed associazioni sindacali.



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	
Allegato n.5	
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO	
<u>Gestione del contenzioso in sede amministrativa, giudiziale e stragiudiziale.</u>	
FONTE NORMATIVA	
Codici civile e penale, e relative disposizioni di attuazione; Codici di procedura civile e penale; legislazione italiana in materia civile, penale, amministrativa e tributaria; D.Lgs.C.P.S.708/1947; D.P.R.1199/1971; L.241/1990; L.689/1981; D.Lgs.29/1993; D.Lgs.182/1997; D.Lgs.166/1997; D.Lgs.80/1998; L.15/2005; D.Lgs.165/2001; L.80/2005.	
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO	
Attività di controllo e ispettive (Art.67 del D.Lgs.196/2003); applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi (art. 71 lett.a) del D.Lgs.196/2003); esercizio del diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria (art.71 lett.b) del D.Lgs.196/2003); applicazione della normativa in materia di previdenza ed assistenza (art.112 lett.f) del D.Lgs.196/2003); gestione dei rapporti di lavoro (art.112 del D.Lgs.196/2003).	
TIPI DI DATI TRATTATI	
<ul style="list-style-type: none"> - Dati rilevanti l'origine razziale ed etnica; - Dati rivelanti convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere; - Dati rivelanti convinzioni politiche, sindacali; - Dati rivelanti lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, anamnesi familiare); - Dati rivelanti la vita sessuale; - Dati di carattere giudiziario. 	
OPERAZIONI ESEGUITE	
<u>Trattamento ordinario dei dati ^(*) ed in particolare</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Raccolta: <ul style="list-style-type: none"> a) presso gli interessati b) presso terzi - Elaborazione: <ul style="list-style-type: none"> in forma cartacea e con modalità informatizzate 	

(*)Per trattamento ordinario di dati si intendono tutti quelli indicati nell'art. 4, comma 1, lettera a del decreto legislativo n. 196/2003 (registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, l'estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione di dati), fatta eccezione per i trattamenti "particolari" costituiti dalle operazioni di raffronto, interconnessione, comunicazione, diffusione e trasferimenti di dati all'estero.



Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie

Comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

- a) *Autorità giudiziaria di qualsiasi ordine e grado e suoi organi ausiliari, sindacati, altri Enti Previdenziali, Organi di polizia Giudiziaria;*
- b) *Patronati in caso di delega da parte dell'assicurato (L. 152/2001) ed unicamente in relazione ai dati indispensabili alla esecuzione del mandato conferito dall'interessato (art. 116 del D.Lgs. 196/2003);*
- c) *Liberi professionisti ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte;*
- d) *Uffici Provinciali del Lavoro ai fini del tentativo obbligatorio di conciliazione;*
- e) *Ministeri competenti, nel caso in cui venga presentato il Ricorso Straordinario al Capo dello Stato (per la relativa trattazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199) nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel caso in cui oggetto di impugnazione siano atti di enti pubblici in materie per le quali manchi uno specifico collegamento con le competenze di un determinato Ministero.*

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E GESTIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento si riferisce ai dati riguardanti ogni fattispecie che possa dar luogo ad un contenzioso ovvero relativi alla composizione delle controversie aventi ad oggetto provvedimenti in materia contributiva, previdenziale ed assistenziale, compresi i verbali di accertamento ispettivo nonché al contenzioso in materia di contratti per appalti di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi e di gestione dei rapporti di lavoro. In particolare il trattamento è effettuato per la gestione dei reclami in materia previdenziale rivolti agli Uffici dell'Ente ovvero dei ricorsi in via gerarchica al Direttore Generale o dei ricorsi all'Autorità Giudiziaria.

Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute viene in particolare rilievo nel caso di ricorsi avverso i provvedimenti di elezione di trattamenti pensionistici di invalidità per carenza del requisito sanitario.

Il trattamento di dati giudiziari viene in particolare rilievo nel caso di recupero di somme percepite fraudolentemente ovvero nel corso di procedimenti penali per omissioni o falsità nelle registrazioni o nelle denunce contributive obbligatorie.



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
Allegato n.6
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
Attività di vigilanza.
FONTE NORMATIVA
L. 638/1983 – D.Lgs. 211/1994 – L. 689/1981 – L. 413/1991.
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO
Applicazione della normativa in materia di previdenza ed assistenza (art.112 lett.f) del D.Lgs.196/2003); attività di controllo ed ispettive (art.67 del D.Lgs.196/2003).
TIPI DI DATI TRATTATI
- Dati giudiziari
OPERAZIONI ESEGUITE
<u>Trattamento ordinario dei dati^(*) ed in particolare</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Raccolta: <ul style="list-style-type: none"> a) presso gli interessati b) presso terzi - Elaborazione: <ul style="list-style-type: none"> in forma cartacea e con modalità informatizzate
<u>Particolari forme di trattamento diverse da quelle ordinarie</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: <ul style="list-style-type: none"> a) Agli altri Enti di previdenza ai fini della verifica sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi contributivi ai sensi dell'art.3 comma 11 della L.166/1991; b) Alla Guardia di Finanza per segnalare eventuali violazioni tributarie di cui gli Ispettori dell'Ente vengano a conoscenza a causa o nell'esercizio delle loro funzioni

(*)Per trattamento ordinario di dati si intendono tutti quelli indicati nell'art. 4, comma 1, lettera a del decreto legislativo n. 196/2003 (registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, l'estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione di dati), fatta eccezione per i trattamenti "particolari" costituiti dalle operazioni di raffronto, interconnessione, comunicazione, diffusione e trasferimenti di dati all'estero.

(art.19 L.413/1991);

- c) *Ai soggetti preposti alle attività ispettive e di controllo della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale nell'ambito dei decreti legislativi emanati in attuazione dell'art.8 della L.30/2003 secondo le modalità individuate dal Decreto ministeriale di cui all'art.10 del D.Lgs. 124/2004;*
- d) *Amministrazioni certificanti ai sensi del D.P.R.445/2000, in sede di controllo delle Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi de citato D.P.R.;*
- e) *Autorità giudiziaria nei casi di denuncia di reato (art.37 L.n.689/1981, sostituito dall'art.116 L.n.388/2000; art.2 D.L. n.463/1983 conv. L.n.638/1983 e D.Lgs.n.211/1994).*

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E GESTIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento concerne i dati giudiziari indispensabili all'accertamento e alla contestazione di violazioni in materia di registrazioni ed adempimenti contributivi obbligatori. I dati vengono acquisiti nel corso di accertamenti ispettivi, compresa la contestazione di illeciti amministrativi.

I dati giudiziari sono oggetto di trattamento soltanto in riferimento alle circostanze di mancato adempimento dell'obbligo contributivo.



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO	
Allegato n.7	
DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO	
Dismissione e gestione del patrimonio immobiliare	
FONTE NORMATIVA	
D.Lgs.104/1996; D.L.351/2001 convertito in L.410/2001; L.431/1998.	
FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO	
Riconoscimento di agevolazioni economiche (art.68 comma 2 lett.g) del D.Lgs.196/2003).	
TIPI DI DATI TRATTATI	
- Stato di salute	
OPERAZIONI ESEGUITE	
<u>Trattamento ordinario dei dati^(*) ed in particolare</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Raccolta: <ul style="list-style-type: none"> a) presso gli interessati b) presso terzi - Elaborazione: <ul style="list-style-type: none"> in forma cartacea e con modalità informatizzate 	
SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E GESTIONE DEL FLUSSO INFORMATIVO	
<p>Il trattamento concerne i dati riguardanti la gestione e l'eventuale dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente. I dati idonei a rivelare lo stato di salute, laddove il trattamento sia indispensabile, possono rendersi necessari limitatamente ai casi di riconoscimento, a favore anche delle famiglie con componenti disabili, sia del diritto di rinnovo del contratto di locazione delle unità immobiliari ad uso residenziale per un periodo di nove anni, sia del diritto di acquisto del solo usufrutto e non dell'intera proprietà dell'immobile (Legge 23 novembre 2001, n. 410).</p>	

^(*)Per trattamento ordinario di dati si intendono tutti quelli indicati nell'art. 4, comma 1, lettera a del decreto legislativo n. 196/2003 (registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, l'estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione di dati), fatta eccezione per i trattamenti "particolari" costituiti dalle operazioni di raffronto, interconnessione, comunicazione, diffusione e trasferimenti di dati all'estero.





Parere - 20 dicembre 2006

Bollettino del n. 78/dicembre 2006, pag. 0

[doc. web n. 1376059]

Parere sullo schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals) - 20 dicembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Palissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema di regolamento presentato dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo in data 4 dicembre 2006 (prot. n.1520);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals) ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso il medesimo ente.

L'Enpals, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un'espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici, in un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante, i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere lecito il trattamento.

A tale scopo, l'Enpals è tenuto a promuovere l'adozione di un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante.

Il documento che identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili a cura dell'Enpals, il quale ne effettua il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, è stato sottoposto al parere dell'Autorità ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice.

Il parere è reso sul presupposto che l'individuazione dei tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché delle operazioni eseguibili, sia effettuata solo con un atto di effettiva natura regolamentare ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice, suscettibile di produrre effetti giuridici per gli interessati.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti



IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

stampa

chiudi

